

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	115

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa. Atto n. 77 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « ENAV S.p.a. » Atto n. 78 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Nota del Ministero dell'economia e delle finanze</i> ) .....	114

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	113
AVVERTENZA .....	114

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.

Con riferimento all'articolo 1, fa presente quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, segnala che non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga dell'utilizzo in via esclusiva di procedure concorsuali interne per l'accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera, comunque, nell'ambito del numero di posti annualmente disponibili e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.

Con riferimento al comma 2, recante disposizioni sul personale dei vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga in riferimento è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 3, recante disposizioni sul personale comandato presso il Ministero dei beni culturali, anche alla luce dell'estensione – introdotta dal Senato – dell'ambito applicativo della norma, rileva che andrebbe escluso che dalla proroga in esame possano derivare effetti negativi di carattere funzionale e organizzativo per le amministrazioni di provenienza, suscettibili di riflettersi sui relativi fabbisogni finanziari.

Con riferimento ai commi 4 e 5, recanti termine per assunzioni e efficacia di una graduatoria di concorso, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare op-

portuno acquisire una conferma del Governo – che le somme occorrenti per le assunzioni in esame risultino compatibili con i tendenziali di spesa.

Con riferimento al comma 6, recante termine per l'emanazione di regolamenti di organizzazione, osserva che la disposizione recata dal terzo periodo – concernente la possibilità di derogare la disciplina concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero qualora gli assetti organizzativi definiti con i nuovi regolamenti determinino comprovati effetti di riduzione di spesa – appare suscettibile di recare oneri non quantificati. In proposito rileva quanto segue: il possibile incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia consentito dalla norma non incontra alcun limite numerico o finanziario, fatta eccezione per il criterio indicato dal testo («comprovati effetti di riduzione di spesa»). Tale assenza di limiti rende non valutabile il potenziale impatto della disposizione, che è rimesso alla determinazione discrezionale dell'autorità amministrativa al di fuori di vincoli preventivi o controlli successivi. Non è chiaro, ad esempio, a quali soggetti spetterebbe di valutare i comprovati effetti di risparmio e dunque come potrebbero essere evitati oneri in caso di ampliamento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia; nel corso dell'esame presso il Senato, in conseguenza di un parere espresso dalla Commissione bilancio, è stato stabilito che i nuovi assetti organizzativi non devono determinare nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012. Non appare evidente per quale motivo il parametro di non onerosità sia riferito solo a tale ultima norma e non anche alla disciplina vigente in materia di assetti amministrativi e dotazioni di personale in generale; la spesa eventualmente generata dalla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia implica la diretta insorgenza di oneri. In occasione di recenti interventi normativi è stato infatti chiarito che, mentre la maggior parte degli stanziamenti di

bilancio per spese di personale sono riferiti alle dotazioni organiche di fatto (unità effettivamente in servizio), con riferimento alle sole posizioni di dirigente di prima fascia gli stanziamenti sono determinati assumendo come coperta la totalità delle posizioni previste in organico. Ciò in quanto, considerato il loro rilievo funzionale, le posizioni dirigenziali previste vengono assunte come necessarie al corretto funzionamento dell'intera amministrazione; gli effetti di diminuzione della spesa ipotizzati dal testo non sono connessi alla norma in esame, che nulla dispone sulla riduzione degli assetti amministrativi. Tali risparmi, qualora sussistessero, sarebbero invece riconducibili alla legislazione previgente e, quindi, i relativi effetti finanziari dovrebbero risultare già incorporati negli andamenti tendenziali (e non potrebbero essere utilizzati per compensare maggiori oneri derivanti da una nuova previsione normativa); se si assumesse che la riduzione delle dotazioni organiche disposta in base all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 determinerà una minore spesa in relazione a piante organiche ridotte, tale minore spesa potrebbe avere comunque carattere teorico, in quanto determinata dalla riduzione di posizioni di organico non effettivamente coperte, ovvero potrebbe non essere utilizzabile per finalità di copertura, in quanto a fronte del taglio di posizioni effettivamente coperte si determinerebbero posizioni soprannumerarie. Rammenta che tale ultima eventualità è stata espressamente prevista. Infatti, in forza delle ulteriori disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sussiste l'obbligo di riasorbimento di tali posizioni soprannumerarie attraverso l'utilizzo di meccanismi appositamente disciplinati. In ordine ai profili richiamati ritiene quindi necessario acquisire la valutazione del Governo.

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 1, comma 7, recante Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, non ha nulla da osservare, in quanto la norma in

esame, risulta priva di effetti finanziari, come anche affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale.

In merito al comma 8, recante aspettativa per riduzione quadri nell'Arma dei carabinieri, prende atto che – anche alla luce di quanto precisato presso il Senato – dalla norma in esame non dovrebbero derivare effetti finanziari di carattere diretto.

Con riferimento al comma 9, recante facoltà assunzionali degli atenei, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo presso il Senato.

In merito al comma 10, recante compensi ai membri degli organi di direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni, fa presente di non avere nulla da osservare.

Con riferimento ai commi 11 e 12, recanti promozioni di ufficiali del ruolo normale e speciale della Guardia di finanza, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 11, lettere a) e b), preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato. Fa presente di non avere nulla da osservare anche con riferimento al comma 11, lettera b-bis), che ha per oggetto una disciplina, sui requisiti di comando, che non incide sul numero degli avanzamenti previsti a normativa vigente.

In merito al comma 13, recante disposizioni sulle associazioni sportive iscritte al CONI, rileva che le norme, limitatamente alle federazioni sportive e nel limite massimo di un onere pari a 2 milioni quale mancato risparmio di spesa, differiscono al 2015 il termine previsto per l'attuazione delle vigenti disposizioni (contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010) volte a conseguire economie e riduzioni di spesa negli apparati amministrativi delle pubbliche amministrazioni. A tali misure di risparmio non erano stati associati – a fini prudenziali – effetti finanziari certi e quantificati con riferimento alla generalità degli enti coinvolti. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare

la congruità dell'onere indicato dalle norme in esame, quale ristoro dei mancati risparmi che sarebbero stati conseguiti nel 2014 per effetto dell'assoggettamento all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche da parte degli enti interessati alla deroga. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermato che il CONI (ente ricompreso nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) possa sostenere il maggior onere previsto dalle norme in esame senza che si determinino successive occorrenze finanziarie per far fronte alle ordinarie esigenze amministrative. Andrebbero infine chiarite le ragioni della mancata indicazione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo.

Con riferimento al comma 14, recante termine per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di dirigenti, rileva che la nuova formulazione del secondo periodo prevede testualmente la possibilità di « modificare » gli incarichi attribuiti. Secondo la relazione tecnica, tale modifica è finalizzata a consentire la rotazione degli incarichi; tuttavia questa interpretazione non è direttamente desumibile dal testo. Andrebbe quindi chiarito se – come sembrerebbe ipotizzabile in ragione del tenore letterale delle disposizioni – le Agenzie fiscali destinatarie delle norme possano dare, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, un'interpretazione estensiva della possibilità di modificare i contratti. In altri termini andrebbe valutato se con la formulazione in esame possa essere effettuata una revisione, anche in aumento, degli importi contrattuali già pattuiti, determinando in tal modo la possibilità di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Andrebbe inoltre chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con l'onere recato dall'impiego del personale i cui contratti vengono prorogati.

Per quanto concerne il comma 14-bis, recante proroga dei contratti di dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco, osserva che la proroga dei contratti è disposta in deroga all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che limita il conferimento di incarichi di funzioni

dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione. Tale disposizione, pur presentandosi come un principio di carattere generale, è finalizzata a contenere le spese di personale. Ciò in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già appartenenti all'amministrazione comporta una minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tali incarichi sconterebbe gli importi già sostenuti per il pagamento delle retribuzioni dei soggetti selezionati. Rileva inoltre che gli incarichi oggetto di proroga sono finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale prevede espressamente che – ad invarianza di oneri – la spesa determinata dalla norma sia finanziata con risorse già in precedenza attribuite all'AIFA. Tanto premesso, appare opportuno che sia chiarito se la norma in esame determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della previsione ovvero si giustifichi con la materiale disponibilità, in capo all'ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione. Dovrebbe inoltre essere chiarito se la spesa sostenuta risulti compatibile con i tendenziali a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2, segnala quanto segue. In merito al comma 1, recante gestione commissariale della Costa Concordia, al fine di valutare la neutralità finanziaria della norma in esame, appare opportuno acquisire elementi in merito: all'ammontare delle effettive disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga fino al 31 luglio 2014 delle ordinanze di protezione civile; alla congruità delle medesime risorse rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della relativa gestione commissariale. Ricorda che, a fronte dell'OPCM n. 3998/2012 in base alla quale (articolo 5) doveva provvedersi alle misure di emergenza utilizzando, entro il limite di 5 milioni di euro, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2012, la successiva ordinanza n. 88/2013 del Capo Dipartimento della protezione civile, ha imposto a Costa Crociere SpA il rimborso

di circa 793.000 euro al Ministero dell'ambiente per i costi sostenuti dallo stesso fino al 15 maggio 2012, nonché il rimborso di circa 4,3 milioni di euro al Ministero dell'interno per oneri di natura straordinaria sostenuti dallo stesso fino al 30 aprile 2012.

Con riferimento ai commi 2 e 2-bis, recanti proroga di termini relativi ad eventi emergenziali, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Per quanto concerne il comma 2-ter, recante proroga stato di emergenza ambientale nella città di Palermo, rileva preliminarmente che la norma prevede la proroga dello stato di emergenza ambientale nel comune di Palermo, rinviando, ai fini della copertura dei relativi oneri, alle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva entità di tali risorse nonché, riguardo alla loro idoneità ad assicurare ed eventualmente a concludere gli interventi programmati. Ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Rileva che la richiesta di chiarimenti appare opportuna, con specifico riguardo all'individuazione del quadro complessivo dei lavori effettuati e di quelli ancora occorrenti, con la corrispondente illustrazione delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora da impiegare, nonché con riferimento alla congruità delle stesse per il completamento integrale degli interventi. Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti in merito alla effettiva congruità delle suddette risorse anche ai fini della prosecuzione fino al nuovo termine (30 giugno 2014) delle attività degli organismi di coordinamento e cooperazione coinvolti nella gestione emergenziale in riferimento.

Con riferimento al comma 3, recante disposizioni sul Commissario liquidatore di una gestione riferita alla città di Palermo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la gestione in questione,

in assenza dell'intervento normativo in esame, si sarebbe conclusa al termine dell'anno 2013. Tanto premesso, non appare evidente a valere su quali risorse possano essere posti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative proprie della gestione. Sul punto ritiene necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.

In merito al comma 4, recante disposizioni su impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in fabbricati danneggiati dal sisma in Emilia del maggio 2012, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento al comma 5, recante Contabilità speciali intestate all'ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Con riferimento ai commi 6 e 7, recanti disposizioni in materia di impiego del personale delle Forze Armate in attività di vigilanza nella città de L'Aquila, rileva che, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa (1,4 milioni di euro) appare opportuno acquisire elementi di quantificazione connessi al personale che si prevede effettivamente di impiegare con l'indicazione dei profili professionali interessati e dei gradi, nonché delle modalità e delle concrete finalità d'impiego del medesimo personale. La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, a fronte di un onere connesso a fattori obbligatori di spesa non rimodulabili (retribuzioni ed altri emolumenti) la norma sembra essere caratterizzata da evidenti elementi di discrezionalità applicativa essendo previsto un generico tetto massimo di 135 unità utilizzabili, nonché la possibilità di impiego dei medesimi fino al 31 dicembre 2014 per la vigilanza militare degli uffici giudiziari de L'Aquila e fino al 31 marzo 2014, per la vigilanza negli altri insediamenti ubicati nei territori interessati dal sisma del 2009.

In merito al comma 8, recante rimborso dei finanziamenti garantiti dallo Stato in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia-Romagna del maggio

2012, per quanto concerne le annualità interessate dall'onere per interessi a carico della finanza pubblica, rileva che la proroga di un anno della scadenza originariamente prevista sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi anche per l'anno 2015 a fronte di una copertura ed un limite di spesa che interessano le annualità 2013 e 2014. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. In merito all'ammontare complessivo dell'onere, tenuto conto di quanto indicato nella nota della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzia che non risulta pervenuto il dettaglio dei finanziamenti di competenza del Dipartimento del Tesoro cui rinvia la suddetta nota della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, recante proroga dei magistrati onorari, osserva che la norma risulta priva di effetti solo nel caso in cui i tendenziali di spesa del 2015 siano compatibili con gli oneri da sostenere per la proroga dei magistrati onorari in oggetto. Ciò implicherebbe, tuttavia, che i tendenziali di spesa siano costruiti, almeno in questo caso, secondo il criterio delle politiche invariate, in apparente contrasto con quanto stabilito dalla vigente legge di contabilità.

Per quanto concerne l'articolo 3, fa presente quanto segue. Con riferimento al comma 1, recante proroga dei poteri del prefetto concernenti il bilancio degli enti locali, rileva di non avere nulla da osservare al riguardo.

In merito al comma 1-*bis*, recante proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni, segnala che la proroga in esame, al pari delle precedenti, si configura come una rinuncia ai potenziali risparmi, peraltro non iscritti negli andamenti tendenziali, potenzialmente conseguibili mediante l'implementazione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture da parte dei piccoli comuni.

Con riferimento al comma 2, recante impiego di guardie giurate in attività di contrasto alla pirateria, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione non sembrano ascrivibili ef-

fetti finanziari. Con riferimento al comma 3, in materia di autodichiarazione per lavoratori extra UE, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne il comma 4, recante proroga di termini in materia di contabilità speciali delle prefetture di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla prassi consolidata che consente la rimodulazione delle somme iscritte sulle contabilità speciali – e la conseguente modifica degli andamenti di finanza pubblica – secondo procedure prive di collegamento formale con le leggi primarie istitutive delle stesse contabilità speciali. Sulla base di tali prassi, secondo quanto affermato nella nota del Governo, gli effetti della proroga in esame risultano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, sulla base di un provvedimento amministrativo, in corso di perfezionamento, antecedente alla modifica legislativa necessaria alla proroga delle contabilità speciali stesse. Segnala che tale procedura, peraltro frequente, sembra configurare, di fatto, una deroga alla prassi di copertura degli effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme: in luogo di tale copertura viene infatti operata una mera verifica – effettuata in sede amministrativa – che i predetti effetti peggiorativi siano comunque compatibili con gli impegni di finanza pubblica complessivamente assunti.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, recante proroga di termini in materia di giustizia, osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell'onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Deve comunque rilevarsi che, dai dati esposti nel prospetto riepilogativo degli effetti, risulta che gli oneri connessi al differimento della riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti derivano da spese di personale mentre la razionalizzazione delle strutture avrebbe dovuto determinare anche minori contributi ai comuni

per le spese di funzionamento dei suddetti uffici oltre a una riduzione delle spese di funzionamento che, in forza delle norme in esame, graverebbero nuovamente sul bilancio dello Stato per un ulteriore periodo di tre anni. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca le informazioni sulla base delle quali è stata determinata la maggior spesa da sostenere anche al fine di riscontrare la correttezza del procedimento di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 4, segnala quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante disposizioni sulle attività di salvamento acquatico, non ha nulla da osservare al riguardo.

Con riferimento al comma 2, recante disposizioni in materia di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica.

In merito al comma 2-bis, in materia di gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, ritiene che appare utile acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare, compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato, e l'effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte. Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, appare altresì utile acquisire dal Governo conferma circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni già scontate nei tendenziali a legislazione vigente fino alla scadenza prevista dalla norma in esame.

Con riferimento al comma 3, recante disposizioni sui centri di istruzione automobilistica, rileva preliminarmente che la proroga in esame, facendo riferimento all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, interviene sull'entrata in vigore dell'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del codice della strada, relativo all'istituzione di un centro di istruzione automobilistica. Ciò non sembra coincidere con quanto affermato nella relazione tecnica, riferita invece all'adeguamento

del parco veicolare da parte delle autoscuole al fine di adempiere all'obbligo di svolgere attività formativa per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo. Su tale disallineamento appare necessario acquisire chiarimenti, anche al fine di acquisire conferma circa la conformità della proroga in esame con la normativa comunitaria di settore e di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Con riferimento alla soppressione dell'articolo 4, comma 4, recante disposizioni sui servizi taxi e di noleggio con conducente, non ha osservazioni da formulare in ordine alla soppressione della norma in esame.

Per quanto concerne il comma 4-bis, recante disposizioni sull'attestazione SOA, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo.

In merito ai commi 5 e 6, recanti qualificazione del contraente generale delle grandi opere, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 7, recante proroga di impianti funiviari, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica. In merito al comma 8, recante proroga di sfratti, osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la stima del minor gettito appare coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 228 del 2012.

Con riferimento al comma 8-bis, recante proroga di termini per la ratifica di accordi di programma in materia di Piano nazionale per le città, osserva che, nel caso in cui i fondi allocati sui conti correnti specifici presso la Cassa depositi e prestiti siano intestati a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, l'utilizzo dei fondi da parte di tali soggetti con una tempistica differita rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sarebbe suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e, trattandosi presu-

mibilmente di somme destinate a trasferimenti in conto capitale, di indebitamento netto negli esercizi di effettiva erogazione delle somme, posticipati rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. Andrebbe pertanto valutato se si configuri la necessità di reperire una copertura degli effetti negativi derivanti dalla disposizione, limitatamente ai predetti saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Su tali profili appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai commi da 8-ter a 8-quinquies, in materia di assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell'onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Dovrebbe, inoltre, essere acquisita una valutazione circa la congruità degli stanziamenti disposti al fine di dare piena attuazione alle norme cui fanno riferimento le autorizzazioni di spesa incrementate, ovvero se sarà necessario in futuro disporre di ulteriori finanziamenti per la piena realizzazione delle finalità amministrative perseguite.

In merito all'articolo 4-bis, relativo al differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Con riferimento all'articolo 5, recante proroga di termini in materia di politiche agricole, rileva che appare necessario acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga relativa alla produzione di bufala con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Con riferimento all'articolo 6, segnala quanto segue. Per quanto concerne il comma 1, recante dismissione della sede

del MIUR di piazzale Kennedy, rileva che andrebbero forniti elementi volti a precisare l'impatto finanziario della modalità di copertura indicata dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbe chiarito se la disponibilità di risorse sul capitolo indicato sia dovuta a risorse effettivamente eccedentarie rispetto alla proiezione complessiva di spesa per l'esercizio in corso. Nel caso contrario, infatti, l'utilizzo per le finalità in esame potrebbe pregiudicare possibili iniziative ed impegni da assumere per il medesimo anno. Qualora sia invece confermata l'effettiva disponibilità delle somme rispetto al complesso di impegni cui far fronte sul medesimo capitolo, sarebbe utile evidenziare le ragioni sottostanti la definizione, nel bilancio a legislazione vigente, della dotazione del capitolo nell'ammontare indicato pur in mancanza di una espressa proroga quale quella ora introdotta nel decreto in esame.

In merito al comma 2, recante proroga dei bilanci consolidati nelle università, non ha nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

Con riferimento al comma 3, in materia di messa in sicurezza di edifici scolastici, non ha nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che per effetto della norma non risulti alterata la dinamica di spesa riferita alla realizzazione degli interventi, con conseguenti differenze rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riguardo alle predette spese.

In merito ai commi 4, 5 e 6, recanti disposizioni sul Progetto *Super B Factory*, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto che risultino superati i rilievi relativi alla dequalificazione della spesa, segnalati nel corso dell'esame al Senato. Con riferimento al comma 6-bis, recante validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.

In ordine all'articolo 7, osserva quanto segue. Circa il comma 1, concernente la proroga della filiera del farmaco, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione circa la proroga del pre-

detto termine, atteso che il nuovo metodo dovrà garantire in ogni caso l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 1-*bis*, riguardante l'aggiornamento del nomenclatore dei dispositivi protesici, e al comma 1-*ter*, in materia di accreditamento di strutture sanitarie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 8, rileva quanto segue. A proposito del comma 1, concernente l'invio telematico di certificati medici, in merito ai profili di quantificazione reputa opportuni chiarimenti circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini in questione, con particolare riferimento all'effettiva adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente rispetto all'implementazione dei Sistemi richiesta dalla certificazione in via telematica.

Circa il comma 2, riguardante Italia Lavoro, rileva, per i profili di quantificazione, che l'onere è configurato come limite di spesa. Quanto alla corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla sussistenza delle relative disponibilità. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo.

Con riguardo al comma 2-*bis*, concernente l'emanazione di norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga, non ha rilievi da formulare, anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella norma originaria, peraltro già oggetto di proroga, che espressamente dispone che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine al comma 2-*ter*, in materia di proroga in materia di lavoro accessorio, non ha osservazioni da formulare, atteso che la norma appare suscettibile di determinare minori esborsi per l'INPS, esonerandolo dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Con riguardo all'articolo 9, fa presente quanto segue. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, concernente la proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, in merito al comma 2, riguardante la proroga dell'attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale – anche alla luce di quanto precisato nel corso dell'esame al Senato –, circa il comma 3, concernente i finanziamenti effettuati dalla Banca d'Italia, segnalando che la proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, interviene retroattivamente anche per l'anno 2013, circa i commi 4 e 5, recanti proroga dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi, in ordine al comma 6, riguardante le accise sui combustibili per cogenerazione di energia, circa i commi 7 e 8, concernenti il differimento termini in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti non territoriali, e circa il comma 8-*bis*, riguardante il differimento termini in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale.

In merito al comma 9, concernente le spese di Fondi di previdenza complementare, rileva in primo luogo che la norma, nell'autorizzare l'utilizzo di risorse già impegnate nell'esercizio 2013, non fissa espressamente un limite temporale per detto utilizzo. Premessa l'utilità di chiarimenti in proposito, rileva altresì che la norma fa riferimento ad impegni assunti nel 2013, mentre la Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio rappresentano che sul cap. 2156 non risultano impegni per l'esercizio 2013 e che le previsioni in esame sono suscettibili, in linea di principio, di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento qualora il predetto utilizzo non risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di spesa. Anche in ordine a tali profili evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

In ordine al comma 10, recante proroga in materia di flessibilità di bilancio, non ha osservazioni ad formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che,

come prescritto dalla disposizione originaria, le rimodulazioni assicurino l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Circa il comma 11, recante variazioni compensative di cassa, non formula osservazioni, nel presupposto che la previa verifica da parte del Ministero dell'economia assicuri l'invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Riguardo al comma 12, in materia di conservazione in bilancio di residui passivi di parte capitale, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, rileva, in merito alla circostanza che la norma consente di evitare eventuali contenziosi, cui sono connessi oneri, che il mantenimento in bilancio dei residui in questione è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che le previsioni tendenziali di spesa, predisposte secondo il criterio della « legislazione vigente », non dovrebbero tener conto di tali spese. In proposito reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. Segnala a tale proposito, che a talune disposizioni che hanno ridotto i termini per la reinscrizione in bilancio di residui sono stati associati effetti positivi di minore spesa (ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011).

Non ha nulla da osservare, per i profili di quantificazione, circa il comma 13, concernente la struttura del bilancio dello Stato.

Per quel che concerne il comma 15, concernente il rifinanziamento della carta acquisti, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere in esame è configurato come limite di spesa.

Circa il comma 15-*bis*, recante pagamenti con carte di debito, non ha osservazioni da formulare, in quanto, alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui tendenziali.

Riguardo ai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, concernenti la detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti, evidenzia che la quantificazione degli oneri, rispetto ai quali il comma 15-*quinquies* provvede alla copertura finanziaria, appare in linea con le stime

effettuate in relazione precedenti proroghe annuali del beneficio. In proposito segnala che il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* » (A.C. 1864), attualmente all'esame parlamentare, reca disposizioni che intervengono sulla disciplina in esame anche al fine di introdurre a regime la detrazione IRPEF in favore dei soggetti non residenti.

In ordine all'articolo 10, relativo alla proroga di termini in materia ambientale, segnala quanto segue. Con riferimento al comma 1, ritiene che andrebbe confermata la compatibilità della proroga disposta dalla norma in esame con la normativa europea in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.

Per quanto concerne il comma 3, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte.

Con riguardo alla norma, introdotta al Senato, che proroga lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia (comma 3-*bis*), in assenza di dati ed elementi di valutazione tecnici, reputa che andrebbe chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse. Non ha nulla da osservare con riguardo, infine, al comma 2.

Riguardo all'articolo 11, recante proroga di termini in materia di beni culturali e turismo, e all'articolo 12, concernente proroga di termini nel settore delle telecomunicazioni, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione.

Per quanto attiene all'articolo 13, riguardante termini in materia di servizi pubblici locali, ritiene che andrebbe valutata la compatibilità della proroga prevista dalla disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere eventuali sanzioni.

Per quel che concerne i profili di copertura finanziaria osserva quanto se-

gue. In merito ai commi 1 e 2-ter dell'articolo 2, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo delle risorse di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio n. 3998 del 20 gennaio 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012, ancora nelle disponibilità dei Commissari straordinari. Rileva che la congruità delle suddette risorse è stata confermata nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 gennaio 2014. A tale proposito, giudica opportuno che il Governo confermi l'idoneità delle medesime risorse a provvedere anche agli interventi di cui al comma 2-ter, relativi alla proroga delle disposizioni relative al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, segnala che la stessa, a differenza di quanto previsto dal comma 1, fa riferimento alle « risorse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1 » che, tuttavia, fa riferimento a due ordinanze: la n. 3998 e la n. 4023 del 2012. Osserva che, al di là della sua formulazione letterale, comunque, la disposizione sembra riferirsi esclusivamente all'ordinanza n. 3998, giacché solo questa stanziava specifiche risorse per gli interventi relativi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Al riguardo reputa pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.

Circa il comma 7 del medesimo articolo 2, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo, nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, che assegnava, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a legislazione vigente, una specifica quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali somme, originariamente destinate alla ricostruzione, per gli interventi previsti dal comma 6, relativi all'impiego di personale

delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione nel centro storico del comune de L'Aquila, non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica con specifico riferimento ai differenti coefficienti di spendibilità degli interventi previsti.

In merito all'articolo 3-bis, comma 2, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2015, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.

In ordine all'articolo 4, rileva quanto segue. Circa il comma 2-bis, segnala che le disposizioni prevedono l'utilizzo delle risorse di cui all'ordinanza del Presidente del consiglio n.3858 del 12 marzo 2010. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo fornisca informazioni in merito alle disponibilità residue di cui alla suddetta ordinanza, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria tenuto conto degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito al comma 8, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità.

In ordine al comma 8-quinquies, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di conto capitale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) dei quali è previsto

l'utilizzo, nella misura complessiva di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, recano le necessarie disponibilità. Giudica, inoltre, opportuno, al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile, che il Governo chiarisca che gli interventi di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare di cui al comma 8-*quater* abbiano natura di parte corrente e che quelli relativi alla sorveglianza sulle aree marine protette di cui al medesimo comma abbiano, invece, natura di conto capitale. Infine, rileva l'opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.

In merito all'articolo 6, comma 5, segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze), del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di circa 18,337 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità.

Riguardo all'articolo 8, comma 2, rileva che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 13 milioni di euro per l'anno 2014, reca le necessarie disponibilità. Osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno precisare che al relativo onere si provveda mediante «corrispondente» riduzione del citato Fondo.

Circa l'articolo 9, rileva quanto segue. Riguardo al comma 15, segnala che il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012 (capitolo 4362 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del quale è previsto l'utilizzo

nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, reca le necessarie disponibilità.

In ordine al comma 15-*quinquies*, reputa opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione in misura proporzionale degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, previsto nella misura di 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, debba essere applicata facendo riferimento alle dotazioni iniziali dei seguenti stati di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute. Reputa, inoltre, necessario che il Governo fornisca i dati relativi all'entità delle riduzioni che hanno interessato i suddetti accantonamenti relativi al fondo speciale di parte corrente. In particolare, con riferimento all'utilizzo di quota parte dell'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, giudica opportuno che il Governo chiarisca che le risorse residue siano idonee a garantire l'adempimento degli accordi internazionali già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 11, comma 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse faccia riferimento la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 3, ossia se si tratti delle sole risorse finanziarie o anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, evidenziando che i commi 8-*bis*, 14 e 15-*ter* dell'articolo 9 del provvedimento, sebbene positivamente verificati, presen-

tano tuttavia notevoli criticità (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, tenuto conto del fatto che la Commissione di merito non ha ancora formalmente conferito il mandato al relatore, al fine di approfondire i contenuti della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, propone di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere di competenza.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, rileva che, in assenza di specifiche ragioni ostative, la Commissione potrebbe comunque essere nelle condizioni di esprimere il parere sul testo del provvedimento già nella giornata odierna.

Maino MARCHI (PD) ritiene comunque opportuno, anche in considerazione del fatto che nel corso dei lavori presso la Commissione di merito è emerso l'orientamento di non modificare il testo trasmesso dal Senato, stabilire una tempistica certa ai fini del successivo esame del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) manifesta perplessità in ordine alla riduzione, nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, del Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012, prevista dall'articolo 9, comma 15, del provvedimento, recante disposizioni in materia di rifinanziamento della « carta acquisti », per altro incidendo su risorse che potrebbero essere destinate ai cosiddetti esodati della scuola di cui al testo unificato C. 249 e abbinate. Evidenzia, altresì, il contenuto eccessivamente eterogeneo del decreto-legge recante proroga di termini, le cui molteplici disposizioni non consentono di distinguere adeguatamente le proroghe di natura tecnica da quelle disposte sulla base di una determinata scelta di carattere squisitamente politico. Auspica pertanto possa avere luogo una riflessione di ordine più generale, presso le sedi competenti,

circa il ricorso a tale tipo di strumento normativo, già più volte in passato oggetto di critiche. Condivide infine l'opportunità, tenuto conto dell'esigenza di approfondire le diverse questioni recate dal provvedimento e la documentazione presentata dal Governo, di rinviare ad una successiva seduta il seguito dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione delle esigenze di approfondimento emerse nel corso della discussione, fa presente che l'esame del provvedimento potrebbe concludersi nella giornata di domani o, al più tardi, nella prima mattinata di venerdì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa.**

**Atto n. 77.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto in esame (che consta di un unico articolo), riguardante la definizione dei criteri di

privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane SpA, non risulta corredato di relazione tecnica.

Rileva che nella premessa al provvedimento viene comunque ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico.

Osserva inoltre che, con riferimento ai saldi di bilancio, la disposizione risulta suscettibile di determinare: effetti negativi, dovuti alla riduzione delle entrate extra-tributarie per la distribuzione a soggetti esterni alla PA dei dividendi distribuiti da Poste italiane; effetti positivi, dovuti alla riduzione della spesa per interessi, conseguente alla destinazione a riduzione del debito delle entrate da alienazione; effetti di segno non predeterminabile, dovuti alle variazioni del gettito fiscale per la tassazione, da un lato, dei maggiori dividendi distribuiti, dall'altro dei minori interessi sul debito erogati.

Ritiene quindi opportuno acquisire elementi di valutazione e dati di stima volti a suffragare la compensatività degli effetti sopra indicati sui saldi di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le operazioni di alienazione avranno effetti sostanzialmente compensativi sui saldi di bilancio e concorreranno alla riduzione del debito pubblico. Inoltre, osserva che, sebbene nelle premesse dello schema di decreto sia richiamato l'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, nell'articolo nulla è detto in merito. Ritiene pertanto necessario che, nel testo, all'articolo 1, sia inserito, infine, il seguente comma: « Gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane SpA affluiscono allo stato di previsione dell'en-

trata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. ».

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, osserva che gli effetti positivi delle operazioni di dismissione di cui al provvedimento in esame saranno sicuramente maggiori di quelli eventualmente negativi, considerando il sicuro contributo alla riduzione del debito pubblico e della spesa per interessi. Concorda inoltre con quanto proposto dal relatore relativamente all'opportunità di prevedere direttamente nel testo che gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Con tale precisazione, ritiene che si possa procedere ad esprimere un parere favorevole.

Laura CASTELLI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, per cui non sono forniti elementi utili a valutare gli effetti finanziari discendenti dall'operazione. Lamenta, inoltre, che il Comitato per le privatizzazioni – istituito con il decreto-legge « Salva Roma » e non più legittimato da nessun altro provvedimento successivo a seguito del ritiro, da parte del Governo, dello stesso decreto-legge – non ha fatto pervenire al Parlamento alcuna relazione sul piano di privatizzazioni e ricorda che, da un incontro avuto con il commissario straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, è emerso che non sono ben definite le linee di intervento del suo lavoro con riferimento alle società partecipate. Ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento dal Governo, per poter esprimere il parere con cognizione di causa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che le richieste del deputato Castelli attengono ad un ambito più esteso rispetto a quello più specifico di cui al provvedimento in esame, per cui le relative

informazioni non possono essere fornite dal Governo seduta stante o nell'arco di qualche ora. Rileva, inoltre, che il Presidente del Consiglio, già nell'illustrare il programma di Governo, aveva espressamente fatto riferimento ad un programma di privatizzazione di alcuni *asset* pubblici; sarà il mercato, poi, a confermare la bontà ed efficacia di tale operazione di dismissioni, ma tiene a sottolineare che le stime del Governo sono state improntate ad un criterio prudenziale.

Ritiene che, concentrandosi più specificamente sull'operazione di alienazione parziale della partecipazione dello Stato in Poste italiane SpA, si possa esprimere una valutazione positiva, con la precisazione dianzi citata, relativa alla destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione in oggetto alla riduzione del debito pubblico. Ricorda, al riguardo, che nei casi precedenti di parere su provvedimenti analoghi, si è proceduto sulla base di una documentazione fornita dal Governo non più dettagliata e corposa rispetto a quella ora a disposizione della Commissione. Se poi la Commissione volesse acquisire elementi di approfondimento sull'intero programma di privatizzazioni, ciò, esorbitando dallo schema di decreto in esame, potrebbe avvenire tramite un'apposita attività conoscitiva che richiederebbe tempi più lunghi.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, concordando con le osservazioni del rappresentante del Governo, ricorda che presso la Commissione di merito la questione della alienazione di una quota della partecipazione dello Stato in Poste italiane SpA è stata approfondita compiutamente anche tramite apposite audizioni, e che tutti i gruppi nell'ambito della Commissione di merito si sono espressi per andare avanti nell'*iter* del provvedimento. Peraltro, poiché la Commissione bilancio deve esprimersi esclusivamente sugli aspetti economico-finanziari e i benefici in termini di riduzione del debito pubblico derivanti dall'operazione di dismissione sono indubbi, ritiene che si possa proce-

dere già nella seduta odierna all'espressione del parere.

Vincenzo CASO (M5S) esprime perplessità sulla possibilità di fare una compiuta valutazione economico-finanziaria in mancanza della relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che l'operazione di privatizzazione presenta indubbi effetti positivi sul piano economico-finanziario, anche ai fini della riduzione del debito. Tuttavia, se la Commissione volesse effettuare un approfondimento a più ampio spettro, con precisi elementi quantitativi, sarebbe necessario disporre di tempi adeguati per un approfondimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che la mancanza trasmissione della relazione tecnica è dovuta al fatto che l'operazione di dismissione non determina oneri che necessitino di copertura finanziaria.

Bruno TABACCI (Misto-CD) concorda sul fatto che l'operazione di dismissione potrebbe produrre effetti positivi soprattutto per la riduzione del debito, tuttavia, poiché i profili finanziari si intersecano con quelli di merito, non sarebbe fuori luogo acquisire ulteriori elementi al riguardo.

Guido GUIDESI (LNA) concorda con la richiesta di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, poiché il piano di dismissione di *asset* pubblici non solo produce effetti sul bilancio dello Stato, ma può produrre conseguenze sul piano industriale di imprese che, tra l'altro, svolgono servizi pubblici.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che, se la Commissione ritenesse di acquisire ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari prodotti dall'operazione di alienazione, il Governo potrebbe non essere in grado di fornirli in tempi molto ravvicinati.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ritiene che, si accedesse alle richieste di approfondimento emerse nel dibattito, si rischierebbe di andare al di là dell'ambito dell'operazione affrontata dal provvedimento in esame, facendosi carico di una discussione che esorbita dal medesimo, talmente ampia da determinare un inutile aggravio procedurale e un notevole allungamento dei tempi per esprimere il parere. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di procedere all'espressione del parere immediatamente o, al più tardi, entro la prossima settimana.

Tommaso CURRÒ (M5S) ritiene che ci siano tutti i presupposti per essere in disaccordo con il relatore, evidenziando che l'operazione di alienazione produrrà sicuramente effetti negativi, dovuti alla riduzione delle entrate extratributarie in termini di dividendi distribuiti da Poste italiane SpA, compensate da effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi. Pertanto, il suo gruppo, pur non richiedendo necessariamente l'acquisizione di una relazione tecnica, ritiene che il Governo dovrebbe almeno fornire al Parlamento le stime relative agli effetti dell'operazione di privatizzazione, per consentire ai componenti della Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ritiene che, per evitare che l'acquisizione dei richiesti elementi informativi impedisca di procedere all'espressione del parere in tempi adeguati, con il rischio di rallentare un'operazione di privatizzazione con indubbi effetti positivi anche in termini di riduzione del debito pubblico, sarebbe opportuno non collegare l'espressione del parere a tale acquisizione, che potrebbe invece avvenire parallelamente tramite una successiva attività conoscitiva.

Laura CASTELLI (M5S) osserva che una nota tecnica servirebbe, tra l'altro, a valutare gli effetti che l'operazione produrrebbe sulla riduzione del debito pubblico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che non necessariamente, a seguito dell'operazione di dismissione, si produrrebbero effetti negativi per il mancato introito da parte dello Stato dei relativi dividendi, dal momento che tale distribuzione non è detto che avvenga con regolarità.

Ritiene, inoltre, che si possa rinviare il seguito dell'esame, fermo restando che l'espressione del parere potrebbe avvenire nella prossima seduta.

Maino MARCHI (PD) ritiene che dovrebbe essere chiaro, per evitare equivoci, che il rinvio sia disposto per acquisire dal Governo elementi informativi solamente sulle operazioni di dismissione trattate dal provvedimento in esame, e non invece sul complessivo piano di privatizzazioni. Inoltre gli elementi informativi potrebbero basarsi solamente su stime, dal momento che non si può conoscere con certezza preventivamente il prezzo di cessione o l'entità di possibili distribuzioni di dividendi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « ENAV S.p.a. ».**

**Atto n. 78.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che per lo schema di decreto in esame (che consta di

un unico articolo), riguardante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV SpA, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni appena svolte con riferimento all'analogo schema relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, a cui rinvia. Difatti, anche lo schema in esame non risulta corredato di relazione tecnica e nella premessa allo stesso provvedimento viene comunque ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli di debito pubblico.

Ritiene, quindi, che anche per il provvedimento in esame, come per quello analogo relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame, in attesa di acquisire i richiesti elementi informativi da parte del Governo, fermo restando che l'espressione del parere potrebbe avvenire nella prossima seduta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il presidente, rilevando che anche per lo schema di decreto in esame, analogamente a quanto detto per l'analogo provvedimento relativo alla dismissione della partecipazione in Poste italiane SpA, sarebbe necessario che, nel testo, all'articolo 1, sia inserito, infine, il seguente comma: « Gli importi relativi ai proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV SpA affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. ». Infine si impegna a fornire quanto prima, come per l'altro analogo schema di decreto, gli elementi informativi richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.**

**Atto n. 58.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti su alcuni profili critici del provvedimento, specificamente evidenziati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, si dichiara soddisfatto dei testé chiarimenti resi dal rappresentante del Governo che, con riferimento alla dotazione finanziaria dell'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ha precisato che le risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro. Osserva, inoltre, che l'articolo 6, comma 7, dello schema di decreto prevede che il trattamento economico del direttore e dei membri della consulta dell'ISIN, il cui mandato dura sette anni, sia definito mediante l'adozione di un successivo decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico. Nel rilevare l'assenza nella relazione tecnica di criteri utili alla quantificazione del pre-

detto trattamento economico, invita il Governo ad uniformarsi ad una linea dettata da criteri di prudenza e sobrietà, anche perché il finanziamento di tali trattamenti economici avverrà anche attraverso il versamento all'ISIN da parte degli interessati di un non meglio precisato diritto, di cui all'articolo 6, comma 17, dello schema di decreto in esame, il cui costo molto probabilmente sarà trasferito, in via di fatto, dagli stessi soggetti interessati, tra i quali potrebbero rientrare anche gli ospedali, sugli utenti finali. Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (atto n. 58);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

L'articolo 6 della direttiva 2011/70/EURATOM prescrive l'istituzione negli Stati membri di un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza di tale autorità da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione;

in questo quadro, è stata pertanto prevista l'istituzione dell'Ispettorato Nazionale per Sicurezza Nucleare (ISIN), operante in regime di separazione funzionale ed amministrativa;

tra le risorse destinate all'avvio dell'attività ordinaria dell'ISIN, oltre a quelle attualmente assegnate al Dipartimento nu-

cleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e alle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare, vi sono anche quelle disponibili a legislazione vigente già destinate all'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011 e successivamente parzialmente riassegnate all'ISPRA dal Ministero dello sviluppo economico, in seguito alla soppressione della predetta Agenzia, nella misura di 1.205.000 euro;

all'istituzione dell'ISIN si provvederà pertanto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 6, comma 15, che le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 6, comma 15, con riferimento ai mezzi finanziari dell'ISIN, sia precisato che le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000 euro. ».*

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.**

**Atto n. 64.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Ministero della giustizia, nel corso delle riunioni tecniche, ha dichiarato di non poter far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del provvedimento con i fondi già assegnati. Per la copertura di detti oneri, pertanto, evidenzia che per tutto il triennio 2014/2016 saranno utilizzate le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, mentre dal 2017 si ricorrerà agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, che a tal fine ha proposto di ridurre le spese rimodulabili iscritte nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero stesso, senza indicare il capitolo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, concorda con il suggerimento del rela-

tore di integrare la quantificazione degli oneri specificando che gli oneri annui, pari a euro 6.084.833,36, decorrono dal 2014, e condivide inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e anche ai fini di uniformità di redazione dei provvedimenti, l'opportunità di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento sono quelli di cui agli articolo 1 e 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (atto n. 64);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

la stima della maggiore spesa conseguente all'ampliamento delle circostanze che implicano lo svolgimento di attività di interpretariato e traduzione, è stata effettuata sulla base dei dati a disposizione dell'ufficio bilancio del Ministero della giustizia, prendendo a campione alcuni uffici giudiziari e stimando prudenzialmente un incremento degli oneri pari al cento per cento di quelli sostenuti nel 2012;

non sono stati considerati nella relazione tecnica le eventuali minori entrate che si determinerebbero per la non ripetibilità delle spese sostenute per le attività di interpretariato e traduzione rese nei casi previsti dall'articolo 143 del codice di procedura penale, tenuto conto della loro esiguità;

il Ministero della Giustizia potrà far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame con i fondi già ad esso assegnati solo a decorrere dal 2017;

appare necessario integrare la previsione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, prevedendo che gli oneri decorrano dal 2014 e derivino dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: annui con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 6.084.833,36 euro annui a decorrere dal 2014. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.*

*Atto n. 70.*

ALLEGATO 1

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE TECNICA**

2014  
2014



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ATTI PARLAMENTARI, PARLAMENTI E FINANZE
11 FEB. 2014
Prot. n. <u>1-780</u>

Roma, 10 FEB. 2014

Prot. n. 10137  
Rif. Prot. Entrata Nr. 10046  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo – Economia

E p.c. Ufficio legislativo – Finanze

SEDE

**OGGETTO:** AC 2027 (ex AS 1214) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Si trasmette, positivamente verificata, la relazione tecnica del provvedimento indicato in oggetto, nel testo approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 2014.

Sull'articolo 9, comma 8-bis, comma 14 e comma 15-ter, positivamente verificati, si segnala comunque che comportano notevoli criticità per le ragioni di seguito illustrate, pertanto si ritiene opportuno il ripristino della formulazione originaria del comma 14.

**Articolo 9, Comma 8-bis**

Si dispone la proroga di dodici mesi dei termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2001 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome.

Al riguardo si rileva che decorrenza e modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci per le Autonomie speciali è disciplinata dall'articolo 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, per cui la disposizione approvata dal Senato della Repubblica appare inconferente. In ogni caso, pone notevoli criticità la proroga di 12 mesi dei termini per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili per le Autonomie speciali, in quanto l'adeguamento delle

medesime alla disciplina in materia di armonizzazione contabile è imprescindibile e deve avvenire in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale (ivi incluse le Autonomie speciali) al fine di garantire il necessario consolidamento dei conti pubblici. Inoltre, si segnala che alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, l'armonizzazione contabile è competenza esclusiva dello Stato.

#### **Articolo 9, comma 14**

L'esonero, previsto dalla disposizione, per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali, contrasta con la lettera e le finalità della normativa, nazionale e dell'Unione Europea, in materia di disciplina delle professioni stesse, che richiedono percorso di studi, di tirocinio e di attività sostanzialmente differenti.

Si sottolinea, inoltre, che già nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 39/2010 è stato evidenziato, tra i rilievi e le osservazioni delle Commissioni parlamentari non recepiti, che la proposta di mantenere l'attuale previsione in materia di equipollenza per i dottori commercialisti "non è stata accolta in quanto, per effetto del dettato della direttiva, i due esami non contemplano esattamente le stesse materie".

L'impossibilità giuridica di prevedere la piena equipollenza risulta, infatti, evidente dal confronto tra le materie e le prove elencate all'art. 8 della direttiva 2006/43/CE per l'accesso alla professione della revisione legale e quelle elencate agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 139 del 2005 ai fini dell'accesso alle professioni, rispettivamente, del dottore commercialista e dell'esperto contabile.

Va rilevato, inoltre, che l'adozione del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni), ha sancito all'art. 9 che "la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi", e che tra le suddette professioni regolamentate, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita con d.lgs. 506/2007, non rientra la revisione legale.

Stante questa esclusione, il periodo di tirocinio professionale previsto per coloro che intendano sostenere l'esame per acquisire la qualifica di dottore commercialista ed esperto contabile è stato portato a 18 mesi, mentre quello per l'esame di revisore legale, per espressa disposizione della direttiva audit del 2006, è rimasto di 3 anni.

Ne discende che l'eventuale opzione per una equipollenza totale dell'esame tra revisori legali e dottori commercialisti ed esperti contabili, in presenza di periodi di formazione teorico-pratica differenziati, nonché di differenti modalità di svolgimento dell'esame (a livello nazionale quello per l'abilitazione all'esercizio della revisione; a livello di singola università quello per l'abilitazione alla professione di commercialista), determinerebbe la condizione di poter sostenere

l'esame di idoneità all'esercizio della revisione legale anteriormente al completamento del tirocinio triennale, in contrasto con quanto espressamente richiesto dalla direttiva comunitaria (art. 10 della direttiva 2006/43/CE).

Si fa presente che la problematica è attentamente seguita dalla Commissione europea che, con nota della DG Mercato interno e servizi n. 240933 del 4/02/2014 indirizzata al Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ha sottolineato che: *<<. se anche la Camera dei deputati, nonostante il parere espresso dai servizi della Commissione europea sulla incompatibilità con il diritto comunitario, dovesse adottare lo stesso testo dell'emendamento n. 9.47 del disegno di legge n.1214 già approvato dal Senato il 29 gennaio 2014, la Commissione si riserva la facoltà di procedere con l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana, per violazione della Direttiva europea 2006/43/CE e, in particolare, per violazione dell'Articolo 3 "Abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile">>*.

#### **Articolo 9, comma 15-ter**

La disposizione proroga al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore del sistema AVCPASS dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ai sensi all'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, prevista per il 1 gennaio 2014.

Al riguardo si rileva che:


- per le stazioni appaltanti vengono introdotti due regimi separati per i primi 6 mesi del 2014, ovvero l'attuale e quello risultante dall'entrata in vigore della Legge di conversione in oggetto. Ciò comporterebbe forti dubbi applicativi e notevoli oneri amministrativi;
- gli aspetti evidenziati nella relazione di accompagnamento dell'emendamento al Senato attengono a questioni di natura organizzativa proprie degli operatori economici e non a problematiche di natura tecnica attinenti funzionalità del sistema;
- il sistema AVCPASS assicura la disponibilità in tempo reale di informazioni rilevanti sugli appalti che in virtù del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e AVCP, sono trasmesse al MEF-RGS ai sensi del DM 26 febbraio 2013, in attuazione del D. Lgs. 229/2011, oggetto peraltro della **direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze** per la parte relativa alla tracciabilità della spesa: la proroga del termine di avvio pertanto, influirebbe negativamente anche sulla disponibilità per il MEF-RGS di tali informazioni prevista già dal prossimo 31 Marzo 2014.

Infine, si rappresenta che la stessa AVCP ha manifestato forti contrarietà alla proroga in esame che, nel ritardare l'attuazione di sistemi applicativi già progettati e realizzati, comporta aggravii per la stessa Autorità.

Con l'occasione si segnala anche la necessità di apportare le seguenti modifiche formali alle disposizioni di copertura di cui all'articolo 3-bis, comma 2 ed all'articolo 4, comma 8-quinquies:

- All'articolo 3-bis, comma 2, al primo periodo dopo le parole <<mediante corrispondente riduzione>> inserire le seguenti parole: <<delle proiezioni, per i medesimi anni>>;
- All'articolo 4, comma 8-quinquies, apportare le seguenti modifiche:
  - a) al primo periodo sostituire le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale”, con le seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento del fondo di conto capitale”;
  - b) al secondo periodo sostituire le parole “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale” con le seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale”.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Atto Camera 2027**

**Disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"**

**RELAZIONE TECNICA****Art. 1**

**(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)**

**Comma 1 Proroga concorso vigili del fuoco**

la disposizione proroga al 31 dicembre 2014 la norma contenuta nell'articolo 3 del decreto legge n.79/2012 relativa a procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La proroga non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Comma 2 Vigili del fuoco in comando presso altre p.a. – proroga oneri a carico Min. Interno**

La proroga riguarda l'articolo 1, comma 6-septies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli Organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57 del T.U. n. 3/1957). Il medesimo comma 6-septies prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del d. lgs. n. 217/2005). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.

**Comma 3 Proroga assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale presso il MIBACT**

La disposizione è volta a prorogare, di un anno le assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale, fatta eccezione di quello appartenente al comparto scuola, presso il MIBACT, nonché le assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale presso l'Inps, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.

**Commi 4 e 5 Proroga validità assunzioni nella p.a.**

Le norme limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 4, lett. b-bis)**

La norma, prevedendo la proroga al 30/06/2015 del termine di efficacia delle graduatorie dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1, comma 4 bis del DL 216/2011 (graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate), non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di graduatorie relative a

soggetti che non hanno ancora superato tutte le fasi delle procedure concorsuali e, in ogni caso, le eventuali assunzioni da effettuarsi sulla base delle graduatorie finali, avverrebbero nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti.

**Comma 6** - la disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche ex articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti i regolamenti di organizzazione. I decreti di riordino devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, altresì, che gli assetti organizzativi definiti con detti DPCM possono derogare alla disciplina vigente relativa alle strutture di primo livello di ciascun Ministero qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa (a titolo di esempio il passaggio da struttura dipartimentale a quella con Segretario generale e direzioni generali). Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentali dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri. Inoltre, al fine, di garantire la funzionalità delle amministrazioni, è fatta salva la possibilità di disporre, fino al 28 febbraio 2014, la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si tratta di una disposizione funzionale alla proroga del termine di cui al secondo periodo, che non determina minori economie.

La modifica apportata dal Senato in relazione all'ultimo periodo del comma 6 prevede che i nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n.95. Si tratta di una norma di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

#### **Comma 7 (soppresso)**

La disposizione soppressa in sede di conversione del decreto legge prevedeva che con i medesimi decreti di cui al comma 6, potessero essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, dalla sua soppressione non derivano nuovi o maggiori oneri.

#### **Comma 8**

La disposizione è diretta a prorogare per tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché esso non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione opera nell'ambito del volume organico complessivo che rimane invariato.

**Comma 9** - Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è stato emanato dal governo per disciplinare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Tale decreto detta regole e criteri, in modo aggregato e specificamente per l'anno 2012, di distribuzione delle facoltà assunzionali delle università. La norma proposta ha la finalità di prorogare il termine per dettare nuovi criteri per il calcolo delle facoltà assunzionali da assegnare agli atenei (c.d. "punti organico"), ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni

previste dalla legislazione vigente. Pertanto, la norma non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 10 Proroga del limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, fissandoli agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%.**

Con la presente proposta, viene prorogata fino al 31 dicembre 2014 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

#### **Commi 11-12**

**Lettere a) e b)** La disposizione è intesa a prorogare dal 2015 al 2018 i regimi transitori previsti dagli articoli 51, comma 2, lettera a) e 52, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che dispongono la possibilità per il Comandante Generale della Guardia di Finanza di fissare con propria determinazione, invece che nelle misure fisse stabilite a regime per legge, rispettivamente le aliquote di valutazione e le promozioni annuali per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza. In linea con la clausola di invarianza finanziaria, prevista al comma 12, la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto verranno ridotte, rispetto a quelle previste per legge, le aliquote di valutazione e le promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza;

**Lettera b-bis)** proroga dal 2015 al 2016 l'efficacia della nota 5, della tabella 1) annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 che prevede il requisito del periodo minimo di due anni di comando territoriale per l'inserimento dei capitani del ruolo normale nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore. Tale disposizione si rende necessaria per evitare di trasferire d'autorità nei comandi territoriali, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale che non è ancora in possesso del predetto requisito; ciò in linea con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 12.

**Comma 13** La disposizione proroga al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

#### **Comma 14 proroga concorsi agenzie fiscali:**

La norma prevede la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, finalizzate all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale e che, nelle more dell'espletamento di tali procedure, al fine di consentire la funzionalità delle Agenzie fiscali, gli incarichi già attribuiti ai sensi dell'art. 8, comma 24 del DL 16/2012 possano essere prorogati o modificati, consentendo altresì di attribuirne degli altri, entro il limite complessivo di quelli in essere al 31 dicembre 2013. Inoltre, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, nel primo caso si tratta di consentire la rotazione o l'avvicendamento tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali sicché è evidente che non vi è alcun onere aggiuntivo, in quanto la

persona che subentra nell'incarico viene a percepire il trattamento economico già corrisposto alla persona con cui si avvicenda. Anche l'attribuzione di nuovi incarichi non comporta maggiori costi, in quanto – dato il limite indicato nella norma proposta - si tratta solo di sostituire i dirigenti che lasciano il servizio, subentrando nell'incarico e nel trattamento economico di questi ultimi.

### Comma 14bis

La disposizione è motivata dalla necessità di garantire la continuità dell'operatività dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente dell'AIFA, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali già bandite o da bandire, che altrimenti verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali.

Il personale dirigenziale interessato alla proposta di proroga è rappresentato nella tabella che segue nella quale viene altresì rappresentato il periodo di proroga ed il relativo costo lordissimo Agenzia:

UFFICIO	Decorrenza INCARICO DIRIGENTIF.	Periodo in mesi	Retribuzione annua	Indennità di posizione fissa annua	Indennità di posizione variabile annua	Contributi	IRAP	TOTALE COSTO ANNUO	TOTALE QUOTA PERIODO
UFFICIO QUALITÀ & PROCEDURE	13.9.2008-14.09.2014	7	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	58.807,29
UNITA' DIRIGENZIALE SUPPORTO GIURIDICO PRESIDENZA	09.08.2011-08.08.2014	8	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	68.361,16
UNITA' DIRIGENZIALE SEGR. DI PRESIDENZA	9.08.2011-8.08.2014	6	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	68.361,16
UNITA' DIRIGENZIALE IT	1.02.2011-31.02.2014	13	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	111.070,80
UFFICIO ASSESSMENT EUROPEO	7.12.2011-4.12.2014	4	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	34.176,68
UNITA' DIRIGENZIALE AMS e VARIAZIONI AIC	1.02.2011-31.01.2014	14	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	118.014,56
UFFICIO AFFARI LEGALI	7.01.2010-06.01.2015	3	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	30.821,06
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI (Ufficio AA, Conto B)	1.11.2009-31.10.2014	8	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	42.719,48
UFFICIO DI PRESIDENZA	18.01.2010-17.01.2015	2	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	17.087,79
AREA PREAUTORIZZAZIONE (Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica)	1.11.2009-31.10.2014	8	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	42.719,48
AREA STRATEGIA E POLITICHE DEL FARMACO (Ufficio Centro Studi)	1.11.2009-31.10.2014	6	43.310,00	12.166,61	18.824,23	22.138,31	6.297,71	102.526,77	42.719,48
								TOTALE COSTO	632.248,39


Gli oneri derivanti dalla proroga fino al 31/03/2015, quantificabili in complessivi € 632.248,39 (di cui € 284.361,44 per la proroga fino al 31/10/2014 ex art. 2, co.13 quater, DL 101/13), sono previsti interamente a carico dell'AIFA in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dalle entrate di cui alla lettera b) del comma 8 dell'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.

Tali risorse, come risulta dai riscontri contabili relativi ai versamenti delle tariffe eseguiti dalle aziende farmaceutiche per i servizi resi dall'AIFA nell'ultimo triennio, ammontano rispettivamente ad € 14.772.098 per l'anno 2010, € 12.206.707 per l'anno 2011, € 11.450.495 per l'anno 2012 e € 12.149.000 da budget 2013, e si prevedono analoghe entrate anche per il prossimo triennio, se non addirittura in incremento per effetto di nuove registrazioni di specialità medicinali omeopatiche (circa 12.000 AIC per un incasso di circa 9 Ml di Euro).

Di seguito si riporta l'andamento della gestione operativa dell'Agenzia comprensiva del costo della proposta di proroga come sopra rappresentato:

### Risultato della gestione operativa AIFA

(valori in milioni di euro)	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Budget revisionato 2013
<b>Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)</b>	139.743	135.271	147.221	157.715	160.576	159.330
<b>Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)</b>	67.714	65.354	76.031	96.126	99.503	89.366
<b>Giustizia della gestione operativa o caratteristica</b>	72.029	69.917	71.190	61.589	61.073	70.964
<b>Margine operativo %</b>	5,2%	0,9%	1,0%	1,7%	0,9%	0,2%
<b>Risultato economico (capacità gestionale) (milioni di €)</b>	72.029	69.917	71.190	61.589	61.073	70.964



La tabella evidenzia il trend dei risultati economici AIFA dal 2007 al 2012 e al budget revisionato 2013, focalizzando in particolare sulla gestione operativa o caratteristica, al netto quindi della gestione finanziaria. Il risultato economico risulta, coerentemente alla missione istituzionale dell'Ente, in sostanziale equilibrio tra le risorse disponibili e quelle impiegate. Si segnala infatti come il margine operativo 2012 (in percentuale sui ricavi pari a 0,9%) risulti stabilmente positivo fin dal 2009.

## Art. 2

### (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

#### **Comma 1 Proroga gestione commissariale della Costa Concordia**

La disposizione è volta a prorogare fino al 28.2.2014 gli effetti delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Concordia, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio. Viene previsto contestualmente che entro tale termine vengano disciplinati con apposita ordinanza il soggetto subentrante, i poteri straordinari che gli restano in capo, ivi inclusa l'intestazione della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 5 della legge 225 del 1992. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 2 Proroga attività Commissario ad acta per interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).**

La disposizione è volta a prorogare di un anno termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario "ad acta" relativamente agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo altresì la conferma del compenso di 100.000 euro anche per il 2014.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell'apposita contabilità speciale, intestata al commissario ad acta.

**comma 2-bis:** la disposizione prevede che gli effetti previsti al comma 2 del medesimo articolo, inerenti la conclusione delle funzioni del commissario "ad acta", previsto dall'art. 86 della legge n. 289 del 2002, per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, cessino a decorrere dal 1° maggio 2014, salvo che le Commissioni parlamentari, prima della stessa data, abbiano espresso parere favorevole sulla relazione recante il rendiconto dell'attività svolta, presentata dal commissario ad acta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

**Per tale disposizione non si ravvisano effetti finanziari.**

**Comma 2-ter:** la norma in esame prevede che gli effetti di cui al comma 1 dell'art.2 del decreto legge n.43 del 2013, che ha disposto la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale in tema raccolta e gestioni dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, continuino ad applicarsi fino al 30 giugno 2014.

**Ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste nell'ordinanza n.3887 del 9 luglio 2010.**

**Comma 3 Proroga della gestione liquidatoria in capo al Commissario di "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo"**

La proroga che si propone non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Comma 4 Proroga attribuzione incentivi per attivazione impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma Emilia.**

La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

**Comma 5 Proroga fino al 31.03.2014 del termine di rendicontazione delle contabilità speciali intestate al Commissario delegato sisma Abruzzo.**

Viene differito il termine al 31 marzo 2014 entro il quale il Commissario deve rendicontare le spese inerenti la ricostruzione de l'Aquila a seguito del sisma 2009. Alla norma di carattere procedurale, non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Commi 6-7**

**Prosecuzione delle attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze Armate assegnato all'Aquila per i necessari servizi di vigilanza**

La disposizione autorizza il Ministero della difesa a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune di L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2104, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754, nonché, fino al 31 dicembre 2014, per la vigilanza

degli Uffici Giudiziari del Comune di L'Aquila.

L'autorizzazione viene concessa nel limite di spesa di 1,4 milioni di euro nel 2014, determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39.

#### **Comma 8 (Misure per la Regione Emilia Romagna)**

La norma prevede che, per il finanziamento di cui all'art. 11, commi 7 e 7-bis del dl 174 del 2012, concesso ai titolari di redditi di impresa, la restituzione venga prorogata di un anno rispetto alla scadenza originariamente prevista. La copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell'ambito delle risorse già stanziato, per la copertura degli interessi dei contratti vigenti, dall'art.11 comma 13 del DL 174 /2012 negli importi di 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni per il 2014. Tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna, ammontano a circa 22 milioni di euro. Nella rimodulazione dei piani di ammortamento si terrà conto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili nell'anno 2014.

#### **Articolo 2-bis**

##### **Proroga di termini in materia di magistratura onoraria**

La disposizione prevede lo spostamento di un anno in avanti dei seguenti termini come di seguito specificato:

- proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015;
- proroga di un ulteriore anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, della possibilità di impiegare i magistrati onorari presso il Tribunale ordinario e presso la Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della Giustizia sul Capitolo 1362 che già prevede, a legislazione vigente, e nella legge di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014/2016 (legge n. 148/2013), gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

#### **Art. 3**

##### **(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)**

#### **Comma 1 Proroga approvazione bilanci degli enti locali**

La disposizione è volta a prorogare per l'anno 2014 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

**Comma 1-bis**

Si dispone la proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 del termine entro cui i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti debbono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto eventuali minori risparmi conseguiti dai comuni dovranno rientrare all'interno del Patto di stabilità interno.

**Comma 2 Proroga dell'uso di guardie giurate su navi anche in assenza di corso di abilitazione**

La proroga concerne l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

La proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**Comma 3 Proroga autodichiarazione per permesso di soggiorno**

La proroga riguarda il termine di cui all'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, già prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013. La proroga si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre Amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema Informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 4 Proroga organizzazione Prefetture nelle province di Monza, Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani**

La proroga attiene all'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli interventi di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004. Nel 2006 sono state aperte apposite contabilità speciali, intestate ai Commissari governativi *pro tempore*, trasferite con decorrenza 1° settembre 2009 ai Prefetti a disposizione, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l'impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette Province. Negli anni seguenti, è stata manifestata dai titolari delle contabilità speciali l'esigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno individuato, mediante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto, proceduto nel corso degli ultimi esercizi finanziari all'accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell'interno. L'utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell'iter di approvazione di D.P.C.M. di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vigenti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità speciali fino alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, atteso che il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza del corrente esercizio finanziario, in quanto connessi agli adempimenti relativi all'affidamento e alla gestione degli appalti per l'esecuzione dei lavori per il completamento dei predetti Uffici, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga del suddetto termine. In tal modo i Prefetti, titolari delle contabilità speciali, potranno utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2013, evitando che le stesse costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economia di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività

previste dal D.P.C.M. in via di definizione.

La proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2014 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 del Ministero dell'interno dello stato di previsione dell'entrata.

#### **Articolo 3-bis**

##### **Proroga di termini in materia di giustizia**

La disposizione prevede che, a causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, i termini di cui all'articolo 11 del d lgs 155/2012 siano prorogati di ulteriori tre anni.

Dalla proroga in commento derivano oneri quantificati in 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 4**

##### **(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)**

##### **Comma 1 Proroga termini di adozione del regolamento "salvamento acquatico"**

Proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concernente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

##### **Comma 2 Proroga aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione**

Differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto di programma. I complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento comportano che, di fatto, l'aggiornamento avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'anno di riferimento, rendendo necessari la proroga del termine. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

##### **Comma 2bis**

La disposizione proroga sino al 30 novembre 2016 il termine di ultimazione dei lavori connessi alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli" di cui alla dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto si provvede con le risorse già disponibili sulla contabilità speciale di cui alla succitata OPCM.

**Comma 3 Proroga adeguamento delle autoscuole a disposizioni europee**

Proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, in considerazione dell'investimento di notevole entità a carico delle imprese, soprattutto in un periodo di grave crisi economica. Peraltro, in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'art. 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia deve revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando "venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica" della stessa. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Comma 4 Proroga taxi e noleggio - Soppressione**

La disposizione soppressa in sede di conversione del decreto legge prevedeva la proroga sino al 31 dicembre 2014 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, adottasse disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La soppressione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**comma 4-bis**

La disposizione proroga di un anno il periodo di incremento per la tolleranza nella revisione dell'attestazione SOA.

Alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

**Commi 5 e 6 Proroga attestazione SOA**

Prevede la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed all'articolo 357, comma 27, del DPR n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del D.P.R. n. 207/10), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Comma 7 - Proroga di termini di impianti funiviari**

La disposizione proroga di altri 24 mesi il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), già prorogato dall'art. 11-bis d.l. 2016/2011, il quale dispone che gli impianti a fune - di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali - possono godere, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza da parte degli organi di controllo, di una proroga di due anni dei termini riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali; tale termine viene ora portato a sei anni.

### La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

#### Comma 8 proroga sfratti

La proposta normativa in esame prevede la proroga dal 31.12.2013 al 30.06.2014 del termine di differimento relativo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158.

#### Legislazione vigente

L'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, prevede la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103 che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

L'articolo 2, comma 1, prevede inoltre che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge 1 febbraio 2006 n. 23, in base al quale il relativo reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, dispone che i benefici fiscali citati trovino applicazione limitatamente ai comuni indicati all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005 n. 86 e quindi ai soli comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

#### Effetti di gettito

Ai fini della stima, per la determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

In base a dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2012, risulta che il numero di soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione in esame, è di 2.000. Il canone medio annuo dichiarato è, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, opportunamente estrapolato al 2014, di circa 3.200 euro. Per tener conto anche del numero di società che possono beneficiare dell'agevolazione stessa, ai fini della presente stima, il numero di soggetti interessati viene aumentato a 2.500 ed il valore medio annuo suindicato a 4.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32%, si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2014, di circa -1,6 milioni di euro (2.500 x 2.000 x 32%) e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -80 mila euro e -20 mila euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando il mancato effetto sull'acconto per l'anno 2015, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
<b>IRPEF</b>	0	-1,6	0
<b>Addizionale regionale</b>	0	-0,08	0

<b>Addizionale comunale</b>	0	-0.02	0
<b>Totale</b>	0	-1,7	0

Agli oneri del comma 8, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

#### **comma 8-bis**

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 i termini di sottoscrizioni degli accordi di programma relativi al Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.

**La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.**

#### **Da comma 8-ter a 8-quinquies**

La disposizione proroga al 31.12.2014 il termine di cui all'art. 26, comma 1, di n. 207 del 2008 per a) la redazione di un testo unico sulle funzioni e compiti del Corpo capitanerie di porto - Guardia costiera;

b) l'adeguamento della struttura organizzativa centrale e periferica del medesimo Corpo e

c) l'adeguamento dell'assetto ordinativo dei livelli gerarchici e degli organici.

Conseguentemente si dispone, con i commi 8-ter e 8-quater, complessivamente il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2, commi 98 e 99 della legge n. 244 del 2007 rispettivamente per l'importo di 1.2 milioni di euro per il 2014, 1 milione di euro per il 2015 e 0.2 milioni per il 2016, e per l'importo di 4.8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La copertura finanziaria della norma è data da:

- a) Per il comma 8-ter mediante corrispondente riduzione di 0.2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente - accantonamento Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e mediante corrispondente riduzione per 4.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 del Fondo speciale di conto capitale - accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- b) Per il comma 8-quater mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2014 e 800.000 euro per l'anno 2015 del Fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e mediante corrispondente riduzione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 del fondo speciale di conto capitale - accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **Articolo 4-bis**

**Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia**

Si prevede la proroga dei termini per l'applicazione delle percentuali più ridotte di utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di riscaldamento e raffrescamento degli edifici di nuova costruzione.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

#### Art. 5

##### (Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)

###### Comma 1

La disposizione proroga al 1 luglio 2014 l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 4-quinquiesdecies del decreto legge n. 171 del 2008 con la quale si prevede l'obbligo della produzione di mozzarella di Bufala Campana D.O.P. in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi ovvero di prodotti lattiero-caseari.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

###### Comma 2 Macchinari agricoli

Prevede la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e la proroga dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 del termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione. In tal modo si concede un lasso di tempo adeguato sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle imprese agricole, per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole, a carico delle imprese agricole, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole, sia la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione. Non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 6

##### (Proroga di termini in materia di istruzione, Università e ricerca)

###### Comma 1 Dimissioni sede del Miur piazzale Kennedy

la disposizione pospone di sei mesi il termine entro il quale l'amministrazione dismette la sede romana di P.le Kennedy. Conseguentemente si dovrà prorogare di altrettanti mesi il relativo contratto di locazione, determinando una riduzione del risparmio di spesa previsto dall'articolo 1 comma 48 della legge 228/2012, nella misura di euro 500.000,00 per ciascun mese di ritardo, cioè euro 3 milioni complessivi.

costo mensile affitto (mln)	mesi	Costo totale (mln)
0,500	6	3

Tale norma si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale assegnato a quella di P.le Kennedy non è ancora pronta, causa ritardi imprevisti nei necessari lavori di ristrutturazione.

A tale minor risparmio l'amministrazione farà fronte mediante lo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa (1659/11) che, pur ridotto in attuazione della citato comma 48 dell'articolo 1 della legge 228/2012, presenta la occorrente disponibilità.

###### Comma 2 Proroga bilanci consolidati nelle Università

La disposizione proroga al 1 gennaio 2015 l'obbligo di adozione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, ai sensi dall'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

La norma in oggetto non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la sua finalità è di tipo ordinamentale e rivolta a determinare maggiore efficienza nell'attuazione delle norme contabili.

#### **Comma 3 Proroga termine affidamento lavori per messa in sicurezza edifici scolastici**

La disposizione normativa intende prorogare il termine entro il quale l'ente locale, destinatario dei finanziamenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adibiti all'uso scolastico, deve avviare le procedure di affidamento dei lavori.

La norma proposta si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune Regioni, a causa di contenziosi pendenti innanzi al G.A., non potranno rispettare il termine prescritto dall'articolo 18, comma 8-quinques, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in cui si prevede che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporterebbe la revoca dei finanziamenti in questione.

La proroga proposta non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse assegnate sono già state destinate per tale finalità, sulla base delle graduatorie predisposte dalle regioni stesse.

#### **Commi 4-6 proroga utilizzo risorse Super B. Factory**

La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle risorse già iscritte nel conto residui, ancora disponibili, per il progetto bandiera "Super B. Factory" del Programma nazionale della ricerca 2011-2013, risorse che si riferiscono all'annualità 2011 per euro 22 milioni e all'annualità 2012 per euro 18.357.750.

Poiché tali risorse non sono, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate, la disposizione provvede quindi a rifinalizzarle, destinandole all'incremento del "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali".

Pertanto, le suddette risorse sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate quanto ad euro 22 milioni nel 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nel 2015 al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali. Dalla disposizione conseguono effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per gli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

#### **Comma 6-bis**

La norma dispone la proroga di due anni, a far data dal quinto anno dal loro conseguimento, della data di scadenza delle idoneità conseguite ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Trattasi di disposizione ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 7**

#### **(Proroga di termini in materia di salute)**

#### **Comma 1 Proroga della filiera del farmaco**

La proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento dei lavori di coordinamento già

avviati, presso la Conferenza Stato-Regioni per la definizione del nuovo metodo da adottare per la remunerazione della filiera distributiva del farmaco, che nel rispetto della normativa vigente, deve essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

**La modifica apportata in sede di conversione, prevede che il decreto sul nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia adottato entro il 1° gennaio 2015. Alla medesima non si ascrivono effetti finanziari.**

#### **Comma 1-bis**

Prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine entro cui il Ministro della salute procede all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.

**Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.**

#### **Comma 1-ter**

Viene disposto che le regioni provvedano ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, prevedendo in caso di inadempimento delle stesse regioni, la nomina di un commissario *ad acta* da parte del governo.

**La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

### **Art.8**

#### **(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)**

**Comma 1** Proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'invio telematico del certificato medico di gravidanza

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica

#### **Comma 2 Italia Lavoro**

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2014 l'intervento connesso al finanziamento, stabilito in 13 milioni di euro per il medesimo anno, di Italia lavoro. Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

#### **Comma 2bis**

Si proroga al 30 giugno 2014 ovvero alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge n. 92/2012, se anteriore, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del DL, n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla n.14/2012

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Comma 2ter**

La previsione in oggetto è diretta prorogare per l'anno 2014 la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio (in misura parziale) anche per i percettori di prestazioni di ammortizzatore sociale, tenuto conto della particolare situazione economica.

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Articolo 9****(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)****Comma 1 Proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria anche in assenza dell'iscrizione all'apposito Albo, in quanto non ancora istituito**

Gli articoli 18 bis e 18 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF) hanno previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

In particolare l'art. 19, comma 14 del D. Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2013, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. del 26 giugno 2013.

Poiché a tutt'oggi il suddetto Organismo non è stato ancora istituito, si rappresenta la necessità di prevedere una proroga ulteriore al termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza nell'attesa di una regolamentazione sistematica che consenta l'istituzione del previsto Albo delle persone fisiche e il relativo Organismo competente. Si specifica che per i consulenti finanziari l'iscrizione all'Albo suddetto ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo.

Nelle more della costituzione del predetto Organismo, il Ministero ha provveduto ad emanare il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (D. M. n. 66 del 5 aprile 2012).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 2 Proroga dell'attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale**

Il provvedimento mira a prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per la chiusura della Commissione Tributaria Centrale atteso che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune Sezioni regionali n. 14.598 controversie (vedasi tabella).

Quanto alle previsioni di spesa si fa presente che i compensi variabili stimati ammontano a circa euro 1.908.520 inclusi gli oneri a carico del datore di lavoro (IRAP 8,5%). Tale spesa è stata calcolata ipotizzando la definizione delle controversie che risulteranno pendenti al 31 dicembre 2013 per l'80% mediante sentenza (euro 147,5) e per il restante 20% con decreto/ordinanza. (euro 12,50)

La previsione di spesa per i compensi fissi spettanti ai giudici della Commissione Tributaria Centrale è stimabile a quella sostenuta nell'anno 2013 ed ammonta ad euro 800.000.

Al riguardo, le somme sopra riportate relative ai compensi fissi e variabili risultano già stanziare nel disegno di legge di bilancio 2014 nei capitoli di spesa destinati ai compensi dei giudici tributari. Pertanto, la proroga dell'attività della Commissione Tributaria Centrale avviene ad invarianza di spesa.

Tabella pendenti

<b>Sezioni regionali C.T.C.</b>	<b>N. fascicoli pendenti al 20 novembre 2013</b>	<b>Stima N. fascicoli pendenti al 31 dicembre 2013</b>
C.T.R. ABRUZZO	313	250
C.T. II° BOLZANO	158	130
C.T.R. CALABRIA	58	28
C.T.R. LAZIO	6.771	5.821
C.T.R. LOMBARDIA	2.203	1.346
C.T.R. SICILIA	547	277
C.T.R. TOSCANA	7.173	6.746
<b>Totale nazionale</b>	<b>17.223</b>	<b>14.598</b>

## Previsione di spesa anno 2014

## Compensi variabili

Provvedimento denominazione	Ipotesi percentuali	Spesa pendente al 31 dicembre 2013	Compensi capoli provvedimenti	Spesa complessiva 2014 compensi	Spesa 2014	Obbl. 31 dicembre 2014
Sentenze	80%	11.678	147,5	1.722.505	146.413	
Decreti e ordinanze	20%	2.920	12,5	36.500	3.103	
		14.598	Totale	1.759.005	149.515	1.908.520

**Comma 3 Proroga del regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche**  
La proroga che si propone non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Commi 4 e 5 Proroga dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi -**  
La proroga che si propone non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Comma 6 Proroga termine della determinazione tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione**

La norma in esame dispone un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi.

Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98, ridotti del 12%.

Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 31 dicembre 2013, viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2014.

**Si stima che la norma di proroga non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.**

#### **Comma 7 Proroga termine adozione regolamento amministrazione enti pubblici e DM recante schema tipo del bilancio consolidato p.a.**

La disposizione di cui al comma 7 prevede, rispettivamente :

- la proroga del termine per l'emanazione del regolamento di revisione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (recante disposizioni in materia di amministrazione degli enti pubblici), attualmente fissato al 31 dicembre 2013; tale modifica è strettamente necessaria per consentire il completamento dell'iter di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

- la proroga del termine per l'adozione del regolamento con il quale deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale proroga si rende necessaria in quanto detto schema di regolamento, pur predisposto, è ancora in fase di interlocutoria con le altre amministrazioni e dovrà essere sottoposto sia al parere del Consiglio di Stato sia a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

**Le norme in esame non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Comma 8 Differimento sperimentazione contabile**

La disposizione di cui al comma 8 proroga di un anno il termine delle sperimentazione per gli enti pubblici del nuovo principio della competenza finanziaria e si rende necessaria ai fini di una migliore organizzazione delle procedure di raccolta dati per la valutazione degli esiti della sperimentazione stessa. **la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

#### **Comma 8-bis**

Si dispone la proroga di dodici mesi dei termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2001 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Comma 9 Fondo Sirio**

All'atto della costituzione di Fondo Sirio, l'ex gestione INPDAP per consentire lo start up del Fondo, ha ad esso erogato una "dote" iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, prevista da DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modifiche, di euro 724.069,50, pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata.

Successivamente, in data 04 ottobre 2012, hanno aderito al Fondo Sirio, con accordo presso l'ARAN, l'Università, le Agenzie Fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Università, le stesse stanno provvedendo al relativo versamento, poiché le risorse erano state già previste nel proprio CCNL. Al contrario, per le Agenzie Fiscali (ca 55.000 lavoratori) e per la Ricerca (ca 21.000 unità) tali risorse devono essere integrate.

Senza lo sblocco di queste risorse il fondo rischia di non poter funzionare fino al raggiungimento del quorum minimo di 10.000 adesioni e, di conseguenza, i lavoratori di alcune categorie del Pubblico Impiego si troverebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri, una

pensione complementare se non attraverso l'adesione a Piani di accumulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie.

Pertanto, come già avvenuto con precedenti leggi, si prevede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle risorse stanziata per la contribuzione a carico delle amministrazioni statali per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.

**Trattandosi di una specifica finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Comma 10**

Il comma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è volto ad estendere agli anni 2014 e 2015 le facoltà già concesse alle Amministrazioni centrali limitatamente il triennio 2011-2013 ai sensi del decreto-legge 78 del 2010, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziata sulle missioni di spesa.

Tale estensione della flessibilità anche agli esercizi 2014 e 2015 è giustificata dalla circostanza che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale prevista dalla delega di cui all'articolo 40 della legge 196 del 2009, anche per detto periodo le previsioni di spesa scontano le riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.

#### **Comma 11**

Il comma, che risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, estende all'anno 2014 la facoltà di disporre variazioni di sola cassa tra capitoli in ciascun stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti. Restano ferme, rispettivamente, le già previste esclusioni dall'applicazione della suddetta norma per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, nonché la previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle variazioni proposte con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il comma 12 dispone una estensione temporale della facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, che può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la disposizione originaria conferiva la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196. Detta facoltà è già esercitata come previsto per gli ultimi tre esercizi consuntivati e pertanto non potrebbe essere più esercitata.

Infatti negli ultimi 3 esercizi si è provveduto come segue:

- 1) Nell'esercizio 2011 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2010;
- 2) Nell'esercizio 2012 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2011;
- 3) Nel corrente esercizio 2013 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2012.

Nei suddetti esercizi finanziari la mancata conservazione dei residui ne avrebbe determinato la perenzione amministrativa con il conseguente allungamento della tempistica per i successivi

pagamenti, dal momento che si sarebbe resa necessaria la preventiva procedura di reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione.

La necessità di esercitare la facoltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 deriva dalla consapevolezza del persistere di situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravii per l'ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell'esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui.

Resta ferma la modalità di esercizio della facoltà in parola che prevede che la eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

**La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica**, in quanto consente, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento di residui nei tempi dovuti al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri per lo Stato.

**Il comma 13 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica** in quanto, solo al fine di assicurare la **continuità nella gestione**, prevede che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 9/2012 e dell'adozione dei relativi regolamenti di organizzazione, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

#### **Comma 14**

**La norma in argomento originariamente era finalizzata a consentire l'iscrizione al Registro dei revisori legali sulla base della normativa vigente, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.**

**Successivamente alle modifiche apportate dal Senato in sede di conversione la disposizione prevede l'equipollenza per i dottori commercialisti ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori.**

#### **Comma 15 Rifinanziamento carta acquisti**

La disposizione è diretta a assicurare la continuità nell'erogazione del contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013. **Dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Contestualmente, per la medesima finalità di continuità del programma Carta Acquisti, si provvede a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133/2008, garantendo il riconoscimento fino al 31 dicembre 2013 dei benefici della Carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo a partire dal 1° dicembre 2008). Il Programma Carta Acquisti prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e a bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti attualmente raggiunti dal programma

sono circa 435 mila. In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate con il Programma non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa. Al relativo onere, pari a **35 milioni di euro per l'anno 2013**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012.

#### **Comma 15-bis**

La disposizione prevede la proroga sino al 30 giugno 2014 del termine entro il quale i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (mediante adozione di POS)

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Comma 15-ter**

La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (AVCPASS). Alla stessa non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Commi 15-quater-15-quinquies**

La norma prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 siano riconosciute anche per l'anno 2014. Si dispone quindi che, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2014 a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore al limite di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR. Per ottenere il beneficio gli stessi soggetti non devono godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, risulta un numero di soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari di circa 4.000.

Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i 4.000 soggetti rientrino nelle condizioni previste dalla norma in esame e considerando una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro (più elevata rispetto al valore medio pro-capite delle detrazioni per carichi familiari fruite dai contribuenti residenti), si ottiene una perdita di gettito di competenza annua pari a 6 milioni di euro (4.000 X 1.500).

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

	2014	2015	2016
IRPEF	-1,3	-4,7	0

Agli oneri conseguenti, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 4,7 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - accantonamento relativo a tutti i ministeri.

**Art. 10****(Proroga di termini in materia ambientale)**

**Comma 1** La proroga al 31 dicembre 2014 del divieto previsto dall'art. 6, comma 1, lett p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg, si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri.

La disposizione è necessaria per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti.

**La norma non comporta effetti finanziari negativi.**

**Comma 2** La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

La disposizione proroga il termine della fase transitoria disposto con il comma 3-ter dell'articolo 3 del DL 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.71/2013, secondo cui nella Regione Campania le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni. **La disposizione non comporta oneri** in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

**Comma 3** La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine previsto al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 3 del DL 25 gennaio 2012. La norma prorogata autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio in Campania, l'aumento dell'8% della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale; detto differimento di un ulteriore anno comporta la possibilità di smaltire rifiuti urbani non pericolosi, in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti.

**La disposizione non comporta oneri** in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

**Comma 3bis**

La disposizione prevede la proroga del termine al 31 dicembre 2014 dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. **Alla stessa non si ascrivono effetti finanziari**, così come normativamente assicurato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 3-ter.

**Art. 11****(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)****Commi 1-3**

Proroga al 31 dicembre 2014 del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

**A tal fine si prevede con decreto del Ministero dell'interno l'aggiornamento delle disposizioni di cui al DM 9 aprile 1994 e la semplificazione dei requisiti prescritti per strutture fino a 50 posti letto.**

La disposizione ha carattere procedurale e di proroga di termini già prorogati dal d.l. 216/2011.

**Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.**

**Art. 12**

**(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)**

La disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano fattività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

**La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.**

**Art. 13**

**(Termini in materia di servizi pubblici locali)**

**Comma 1** Proroga di termini in materia di servizi pubblici locali al fine di consentire che il servizio sia espletato dal gestore già operante laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento fino e non oltre il 31 dicembre 2014. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

**Comma 2** Si prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto nel caso di mancata designazione nel termine del 31 dicembre 2014 dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell'affidamento del servizio pubblico, entro il medesimo termine.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le spese per l'attività sostitutiva del Prefetto sono poste a carico dell'ente inadempiente.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

*fb*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Signature]*  
10 FEB. 2014

*hd*



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

## NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma,

11 FEB. 2014

Prot. N. 10317  
Prot. Entrata N. 10217  
Allegati:  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo – Economia  
SEDE

e, p.c. All'Ufficio legislativo – Finanze  
SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 58 - Attuazione della direttiva 2010/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Si fa riferimento alla nota di verifica concernente l'atto indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

La nota richiede ulteriori dati ed elementi rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica, al fine di verificare l'effettiva disponibilità a legislazione vigente delle risorse finanziarie e strumentali alle quali la medesima relazione fa riferimento.

In particolare, si chiedono chiarimenti in ordine alla entità delle risorse di cui al D.M. 15 febbraio 2011, richiamato dall'articolo 6, comma 8, del testo del provvedimento in esame. Si fa presente che a questo Dipartimento l'entità delle summenzionate risorse risulta pari ad € 1.205.000, messe a disposizione dell'ISPRA dal MISE nello scorso dicembre.

In ordine alla differenziazione delle risorse che dovrebbero essere finalizzate alla fase di avvio da quelle destinate allo svolgimento delle attività previste a regime, si precisa che la disposizione contenuta nell'art 6, comma 15, nell'elencare i mezzi finanziari dell'ISIN, evidenzia, tra gli altri, quelli destinati all'avvio della ordinaria attività dell'Ispettorato stesso.

*D*  
*W*

Quanto poi ai chiarimenti in ordine alla copertura del fabbisogno del personale dell'ISIN con unità provenienti dall'ISPRA, con particolare riferimento alla richiesta se, a fronte dell'istituzione dell'Ispettorato, si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dell'ISPRA medesimo ed al trasferimento delle relative risorse finanziarie, si precisa che tale circostanza è già prevista dall'art. 6, commi 8 e 15, dello schema di decreto legislativo e confermata dalla relazione tecnica.

Riguardo, infine, all'ultimo punto della nota di verifica, in merito al personale comandato si fa presente quanto segue. La dotazione di personale dell'ISIN è prevista in un contingente massimo di 60 unità, costituito dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, con l'espressa previsione del mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza. L'esiguo numero di unità di personale potenzialmente interessato dall'istituto del comando, per le quali trova comunque applicazione quanto disposto dall'articolo 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, non determina effetti negativi sulla funzionalità e sull'organizzazione delle Amministrazioni cedenti. Parimenti, le risorse finanziarie a disposizione dell'ISIN sono tali da assicurare la copertura dell'onere retributivo del personale comandato.

In merito ai restanti rilievi, si conferma la neutralità finanziaria del provvedimento, rinviando, per ulteriori rassicurazioni, alle competenti amministrazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Posto che non ci sono ragioni ostative alla modifica dell'articolo 6, comma 20, come richiesto dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, si fa presente che il comma in questione è stato strutturato così perché gli unici oneri recati dal provvedimento sono quelli derivanti dall'istituzione dell'ISIN. Per tale ragione, codesto Servizio Bilancio, in riferimento alla precedente versione dello schema di decreto legislativo in oggetto, ove la clausola di invarianza finanziaria era riferita al complesso del provvedimento, ha richiesto la specificazione degli articoli onerosi di quest'ultimo. Pertanto, anche ai fini di uniformità di redazione dei provvedimenti, si ritiene che la clausola di invarianza possa restare nella formulazione attuale.

le

Il Ragioniere Generale dello Stato

